

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ETS (Ente del Terzo Settore) denominata "ARAV" ODV

ART. 1 (Denominazione, simbolo, sede e durata)

1. E' stata costituita precedentemente fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione ETS denominata: "ARAV", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di LENTINI (SR) in C.da Forcito s.n.c. C.F. 91014320898, con durata illimitata e può istituire proprie sedi territoriali in Italia e all'estero. Le sedi territoriali sono articolazioni periferiche dell'associazione senza alcuna autonomia giuridica o patrimoniale e con autonomia progettuale, organizzativa e contrattuale entro i limiti e con gli obiettivi stabiliti dalle determinazioni dell'Organo di amministrazione.

L'attività dell'associazione è disciplinata dai Regolamenti, redatti in conformità ai principi ed alle norme contenuti nel presente Statuto.

2. Il logo dell'associazione è costituito da una mano con un cane e un gatto stilizzati (All. A)

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate se preventivamente autorizzate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- proporre iniziative che perseguono finalità dello statuto.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: viene condannato per delitti non colposi; svolge attività in proprio o presso altre associazioni, che perseguono finalità contrarie al presente statuto. Può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Tesoriere;
- l'Organo di controllo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- *approva il bilancio di esercizio;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera sulla esclusione degli associati;*
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione o dallo Statuto alla sua delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il tesoriere amministra il patrimonio a disposizione dell'Ente ed è responsabile della sua corretta gestione;
 Gestisce le risorse economiche dell'Ente ed organizza le modalità tecniche ed operative per il loro più corretto ed efficace impiego secondo il regolamento interno di gestione economica e finanziaria;
 Predispone il conto consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
 Propone al Consiglio Direttivo le iniziative di politica economica e finanziaria e quelle necessarie per la tutela del patrimonio sociale.

ART. 10 (Tesoriere)

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
 Il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
 Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
 Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
 Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
 Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
 Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

ART. 9 (Presidente)

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
 L'*ipotesi di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.
 Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
 L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili*.
 Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
 L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.
 Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.



Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione può costituire, in seguito a specifica deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile. Il patrimonio dell'associazione è indivisibile, è composto da tutti i beni di proprietà dell'associazione stessa, comunque acquisiti, purché suscettibili di valutazione economica ed è

ART. 13 (Patrimonio)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Revisione legale dei conti)

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. In caso di temporaneo impedimento i poteri del Tesoriere sono attribuiti al Membro del Consiglio Direttivo più anziano di età per un periodo massimo di 6 mesi. In caso di dimissioni, di assenza o di approvazione da parte del Consiglio Direttivo di una mozione di sfiducia, i poteri del Tesoriere sono attribuiti al Membro del Consiglio Direttivo più anziano di età sino alla elezione del nuovo Tesoriere. La cessazione o decadenza dalla carica, per qualsiasi motivo, comporta la immediata convocazione, da parte del Presidente, dell'elezioni del nuovo Tesoriere. Il nuovo Tesoriere resta in carica fino alla scadenza del mandato originario del Tesoriere che ha sostituito.

così composto: beni immobili; beni mobili, registrati o meno; titoli di Stato ed equiparati e strumenti partecipativi comunque denominati, purché compatibili con le previsioni del Codice del Terzo Settore; accantonamenti, riserve, fondi e altri elementi di disponibilità; diritti reali di godimento su beni altrui; diritti relativi a marchi o brevetti.

Ogni attività economica o patrimoniale è realizzata in nome e per conto dell'associazione, è ricondotta a unità e non può dar luogo a gestioni separate o autonome tranne nei casi previsti dagli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

L'Ente trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, allo svolgimento delle sue attività e al raggiungimento degli scopi sociali, da fonti diverse quali: quote associative; contributi pubblici e privati; specifiche donazioni ricevute per il sostegno di campagne o progetti o particolari iniziative; lasciti testamentari; rendite patrimoniali; proventi da attività di raccolta fondi derivanti da attività svolte in conformità alle finalità sociali sia direttamente sia tramite accordi o convenzioni con soggetti pubblici o privati; attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzati di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 16

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predispeso* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 17

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

L'associazione può assumere lavoratori *dependenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

ART. 20 (Lavoratori)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Volontari)

- L'associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'associazione almeno 8 giorni prima.

ART. 18 (Libri)

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



TUTELA e VALORIZZAZIONE NATURA e AMBIENTE

ENTE DEL TERZO SETTORE

